MISURE URGENTI DI SOSTEGNO PER FAMIGLIE, LAVORATORI E IMPRESE CONNESSE ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19

Art. 5

PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 2020, N. 27

Nei comuni individuati nell'allegato 1 al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° marzo 2020, sono sospesi i termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020. Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria gia' versati. Gli adempimenti e i pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria, sospesi ai sensi del presente articolo, sono effettuati a far data dal 1° maggio 2020 anche mediante rateizzazione fino a un massimo di cinque rate mensili di pari importo, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Versione in vigore dal 2 marzo 2020, non più in vigore dal 30 aprile 2020 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
Estremi	Decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9
Capo	I — Sospensione e proroga di termini
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2020

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 26 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/misure-urgenti-di-sostegno-per-famiglie-lavoratori-e-imprese-connesse/art-5-provvedimento-abrogato-dalla-l-24-aprile-2020-n-27/

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it